



**LEGGE REGIONALE 04 settembre 2001 n. 31**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/09/2001 n. 09**

**Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5  
(individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti  
Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale  
1° marzo 1996, n. 11.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche di norme)

1.

Nell'articolo 2 comma 1 della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) la lettera b) è così sostituita:

"b)

dagli itinerari di raccordo e collegamento che abbiano particolare interesse ai fini escursionistici;"

2.

Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 5/1993 è così sostituito:

"3.

L'Associazione Alta Via dei Monti Liguri di cui all'articolo 10 è depositaria della mappatura completa di tutti gli itinerari facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione dà comunicazione alla Giunta regionale delle variazioni apportate alla mappatura degli itinerari."

3.

Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/1993 è così sostituito:

"2.

Per i compiti di cui al presente articolo la Provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) nonché delle guardie volontarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)."

4.

Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/1993 è così sostituito:

"2.

In particolare l'Associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle strutture connesse all'AVML, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- b) la promozione e la diffusione dell'AVML e delle relative norme di comportamento;
- c) la realizzazione del catasto dei sentieri esistenti e l'individuazione di percorsi nuovi o alternativi da includere nel sistema escursionistico dell'AVML;
- d) le attività di valorizzazione e di miglioramento della rete escursionistica dell'AVML, comprese le strutture ricettive, anche attraverso la definizione di proposte da sottoporre agli Enti competenti in materia.

Per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere c) e d), l'Associazione AVML si avvale della collaborazione delle Associazioni ambientaliste, escursionistiche e venatorie interessate e degli Ambiti Territoriali di Caccia."

5.

Nell'articolo 10 bis della l.r. 5/1993, come inserito dalla legge regionale 1° marzo 1996 n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

"2.

I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'Associazione nella misura dell'80 per cento al momento dell'approvazione del programma e nella misura del restante 20 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma stesso.

3.

L'Associazione presenta il proprio rendiconto, che potrà contenere anche spese di carattere straordinario e amministrative, alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno."

## **Articolo 2**

(Norma transitoria)

1.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare l'attività di sparo sull'AVML, con particolare attenzione ai posti tappa di cui all'Allegato 1 della l.r. 5/1993.

## **Articolo 3**

(Abrogazione di norme)

1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature);

b)

il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/1993;

c)

il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 settembre 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2001

\_\_\_Num:0031

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:09

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2001